

# **BGer 2C 733/2014 vom 18. Dezember 2014**

Bundesgericht, 2014-12-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_733\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_733_2014)

FR: TF 2C 733/2014 du 18 décembre 2014

IT: TF 2C 733/2014 del 18 dicembre 2014

## **Regeste**

Revoca del permesso di domicilio | Cittadinanza e diritto degli stranieri

## **Erwägungen**

### **E. 6**

Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, il provvedimento preso dalla Sezione della popolazione non viola nel contempo il principio della proporzionalità ancorato nell'art. 96 LStr e nell' art. 8 CEDU .

#### **E. 6.1.1**

Il ricorrente, trentasettenne al momento della pronuncia del giudizio impugnato, vive in Svizzera dal luglio del 1988. Tale aspetto, di evidente rilievo, deve tuttavia essere relativizzato in considerazione della sistematica indifferenza da lui dimostrata nei confronti dell'ordinamento giuridico svizzero durante quasi un ventennio, quindi dall'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, oggetto della sua ultima e più pesante condanna. Risalente al 2012 e riferita a dei fatti che non possono essere considerati lontani nel tempo (sentenza 2C\_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 4.3.1), essa sanziona in effetti, oltre al consumo, anche l'intermediazione nella vendita di un quantitativo di 142/145 g di eroina: ovvero il compimento di un reato atto a mettere in pericolo la salute di parecchie persone e che comporta un giudizio severo sia in base alla giurisprudenza del Tribunale federale che di quella della Corte europea dei diritti dell'uomo (Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Aufenthaltsbeendender Massnahmen im schweizerischen Ausländerrecht, insbesondere unter dem Aspekt des Privat- und Familienlebens, EuGRZ 2013, pag. 1 segg., n. 40 segg.; sentenza 2C\_642/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.2.1, da cui risulta espressamente che - in caso di smercio di stupefacenti a terzi - lo stato di tossicodipendenza nel quale una persona può essersi trovata a delinquere non diminuisce l'interesse al suo allontanamento).

#### **E. 6.1.2**

Inoltre, l'integrazione del ricorrente dev'essere poi ulteriormente relativizzata sia alla luce del fatto che egli non svolge a tutt'oggi nessuna attività lucrativa sia in considerazione delle procedure esecutive aperte a suo carico (per un ammontare di fr. 4'677.40), dei 150 attestati di carenza beni da lui accumulati (per un ammontare di fr. 128'436.50) e della percezione dell'aiuto sociale (per un ammontare di fr. 22'892.--; sentenze 2C\_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.1; 2C\_901/2010 del 23 marzo 2011 consid. 5.2.1 e 2C\_650/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.2.3).

#### **E. 6.1.3**

Ritenuto che dai fatti accertati nel giudizio impugnato non risulta che il ricorrente abbia definitivamente risolto i propri problemi di dipendenza, ma solo che è stato di nuovo preso a carico di una struttura riabilitativa, e considerato parallelamente che nell'impugnativa egli si limita a sostenere di avere da tempo rinunciato all'uso di stupefacenti senza tuttavia sostenere rispettivamente dimostrare che la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in maniera arbitraria (precedente consid. 2.2), il giudizio impugnato è infine condivisibile anche per quanto riguarda l'ammissione di un concreto pericolo di recidiva. Fino a un'uscita definitiva dallo stato di dipendenza in cui il ricorrente da tempo si trova - che non risulta nemmeno dall'attestato di frequenza di data 13 novembre 2012, prodotto davanti al Consiglio di Stato - il pericolo di recidiva non può in effetti per nulla essere considerato basso, come erroneamente sostenuto nel ricorso (sentenze 2C\_408/2013 del 15 novembre 2013 consid. 4.2; 2C\_466/2012 del 14 novembre 2012 consid. 3.2 e 2C\_222/2010 del 29 luglio 2010 consid. 7.2).

## **E. 6.2**

Una diversa valutazione degli interessi in discussione non si impone d'altra parte neanche considerando gli ulteriori aspetti sollevati nell'impugnativa, ovvero i rapporti intrattenuti con i familiari che vivono nel nostro Paese o gli ostacoli che l'insorgente dovrà affrontare al rientro in patria.

### **E. 6.2.1**

Al momento del matrimonio - avvenuto nella primavera 2014, quando già era pendente il ricorso davanti al Tribunale amministrativo contro la misura di revoca del permesso di domicilio - sua moglie non poteva infatti ignorare né i trascorsi delittuosi del marito né che essi avrebbero potuto costituire un concreto impedimento ad una vita di coppia e familiare in Svizzera (sentenza 2C\_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3; sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Khan contro Regno Unito del 12 gennaio 2010, n. 47486/06, § 46 seg.).

### **E. 6.2.2**

Per quanto riguarda l'asserita vicinanza dei genitori e della sorella va invece ribadito che essa non ha purtroppo impedito al ricorrente di tenere il comportamento indicato. Con riferimento specifico al diritto convenzionale, va nel contempo rilevato che il richiamo all'art. 8 cifra 1 CEDU presupporrebbe l'esistenza di un rapporto che non sia solo di vicinanza, bensì di qualificata dipendenza, che non viene qui per nulla sostanziato (sentenze 2C\_147/2014 del 26 settembre 2014 consid. 5.4 e 2C\_901/2010 del 23 marzo 2011 consid. 5.2.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Emonet contro Confederazione svizzera del 13 dicembre 2007, n. 39051/03, § 35).

### **E. 6.2.3**

Riguardo al rientro in quanto tale non va infine dimenticato come il giudizio impugnato attesti che il ricorrente ha vissuto nel proprio Paese di origine fino all'età di 11 anni e che ne conosce lingua e costumi. In aggiunta, occorre poi constatare come egli non faccia valere nessun impedimento specifico oltre a quelli coi quali è confrontata una persona che fa rientro nel Paese di origine dopo una lunga assenza e nemmeno contesti che la formazione seguita in Ticino potrà essergli d'aiuto anche dal punto di vista professionale.

## **E. 7.1**

Per quanto precede, nella misura in cui sia ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato.

### **E. 7.2**

L'istanza di assistenza giudiziaria presentata contestualmente al gravame dev'essere respinta in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ) viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.